



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREGUANDA

SINALUNGA – Via Costarella, 214/a (Tel. 0577 630908 fax 0577 631279)

Scrittura privata Rep. n. xxx

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

(periodo xxxx– xxxx)

CIG xxxxxxx

L'anno xxx, addì xxxxx, con la presente scrittura privata

TRA

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi", Via Costarella n. 214/a - Sinalunga (Si) C.F. 81001890524 e Partita IVA 00805470523, in seguito denominata Azienda rappresentata dal Dott. Fausto Mugnai, nato a Sinalunga il 14 maggio 1963, in qualità di Presidente pro-tempore, che interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 07/01/2020, in seguito denominata "Azienda"

E

la **BANCA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx** con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxx rappresentata da ... nella qualità di ... in seguito denominata "Cassiere" o "Istituto Cassiere"

Premesso

- che ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 20 del 29.09.2006, il servizio di cassa dell'Azienda è affidato ad un Istituto di Credito di comprovata esperienza e competenza nel settore e si applica, per quanto

compatibile, l'Art. 130 della Legge Regionale Toscana n. 40/2005 e s.m.i. "Modalità dei pagamenti e dei servizi di cassa";

- considerato che il valore del contratto determinato ai sensi xxxxxx;

- visto l'avviso pubblico aperto al mercato pubblicato sul sito Istituzionale della stazione appaltante in data xxxxxxxxxx;

.....

**Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte del presente contratto, si
conviene e stipula quanto segue**

Art. 1 - Affidamento del servizio

1. Il servizio di cassa, la cui durata è fissata dal successivo art. 24 viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Azienda nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
2. la messa a disposizione ad onere della Banca di un sistema di comunicazione dei dati informatici per l'acquisizione giornaliera di:
 - giornale di cassa con indicazione delle giacenze;
 - gestione dei mandati, delle reversali e dei flussi/tracciati stipendiali informatici mediante firma digitale e comunque secondo lo standard "OIL" (ordinativo informatico locale) sulla base degli standard previsti per la PA, ivi compresa la conservazione documentale a norma ed il relativo servizio di assistenza;
3. la gestione dei tracciati SDD (SEPA Direct Debit) per la domiciliazione bancaria e postale degli incassi di rette e altre entrate;
4. la ricezione degli incassi di bollettini PAGOPA, tramite servizio di intermediazione o altro sistema scelto dall'Amministrazione;
5. l'apertura di altri conti correnti passivi (es. gestione cassa economale);
6. il deposito e la custodia dei titoli e di ogni altro valore di proprietà dell'APSP, che questa intenda affidare all'Istituto di credito per il servizio di Cassa/Tesoreria;
7. la fornitura di una carta di credito aziendale;
8. la fornitura di carte prepagate con apposito Iban da mettere a disposizione degli utenti o dei Servizi Aziendali;
9. la messa a disposizione di APSP di almeno uno sportello bancario riservato alle operazioni di cassa, ubicato all'interno del Comune di Sinalunga;
10. Installazione di almeno 5 POS per la riscossione di corrispettivi dagli utenti e almeno 3 compatibili con il sistema PAGO PA, senza oneri di installazione a carico dell'azienda;

11. L'Istituto cassiere si impegna a propria cura e spese, altresì ad un costante aggiornamento delle procedure qualora lo stesso sia richiesto da adempimenti eventualmente previsti per legge o conseguenti ad innovazioni tecnologiche. In caso di implementazione di procedure informatiche l'Istituto cassiere si impegna a garantire un'adeguata formazione al personale dell'Azienda.

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Azienda e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda medesima e dalla stessa ordinante, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori di cui al successivo art. 20.

Art. 3 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Azienda ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 4 - Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Azienda su moduli appositamente predisposti, ovvero mediante ordinativi di incasso informatizzati trasmessi con modalità elettroniche e secondo gli standard "OIL".

2. Gli ordinativi di incasso saranno firmati dal responsabile del servizio finanziario ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo temporaneamente nelle funzioni.

3. L'istituto cassiere deve accettare e detenere anche senza autorizzazione dell'Azienda le somme che i terzi intendano versare a qualsiasi titolo a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale di versamento e dei dati necessari per l'identificativo del versante.

4. Gli incassi saranno immediatamente comunicati all'Azienda mediante comunicazione scritta, ovvero mediante apposita funzione di ricerca su home-banking. L'Azienda dovrà inoltre comunicare all'Istituto cassiere con indicazione sull'ordinativo di incasso (reversale) se trattasi di somme vincolate a specifica destinazione.

5. Il Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Può eventualmente accettare, assegni circolari intestati al Cassiere.

6. Relativamente alle entrate di somme affluite tramite POS, pago bancomat e incassi presso lo sportello della banca, questi dovranno essere accreditati con valuta lo stesso giorno dell'operazione.

7. L'istituto cassiere dovrà garantire la tracciabilità delle riscossioni. In particolare a richiesta, dovrà realizzare un'integrazione tra i propri sistemi e la piattaforma per le riscossioni PAGO PA, recuperando le posizioni debitorie dei cittadini e, a riscossione avvenuta, comunicando il pagamento ai fini della chiusura della posizione debitoria.

Le modalità di collegamento verranno specificate in apposito atto successivo.

8. Per la riscossione delle entrate previste dal presente articolo non spetterà al cassiere alcun tipo di compenso.

Art. 5 – Installazione POS e relativo servizio di riscossione tramite bancomat e carta di credito

1. L'Istituto cassiere provvederà alla fornitura, installazione, gestione e manutenzione (o relativa sostituzione), compreso l'aggiornamento tecnologico, di postazioni abilitate alla riscossione con bancomat e carta di credito (POS) di qualsiasi tipologia posizionati nelle sedi del Servizio Farmaceutico che verranno indicati dall'Azienda prima dell'attivazione del servizio.

2. Il numero iniziale dei POS installati è di n.5 POS.

3. Durante il periodo di validità contrattuale, l'Azienda si riserva la facoltà di chiedere l'installazione di ulteriori POS aggiuntivi, senza oneri di installazione a carico dell'Azienda.

4. L'Istituto cassiere dovrà sottoporre ad Azienda, in via preventiva, gli accordi che intenderà prendere con il Gestore- fornitore delle apparecchiature.
5. A ciascuna riscossione tramite POS saranno applicate le commissioni a carico dell'Azienda indicate nell'offerta economica proposta in sede di gara e parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
6. L'attivazione dei POS deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo diversi accordi tra le Parti.
7. In caso di malfunzionamento, l'Istituto cassiere deve garantire l'intervento ai fini della risoluzione del problema entro 2 (due) gg lavorativi dalla richiesta, garantendo la risoluzione del problema entro 3 (tre) gg lavorativi successivi alla data di intervento.
8. In caso di mancato intervento entro i 5(cinque) gg lavorativi si applicherà una penale giornaliera pari ad euro 100,00.
9. Tracciabilità: le riscossioni attraverso POS dovranno essere integrate con la piattaforma Pago PA.
10. Le commissioni sulle operazioni transate con carte eventualmente emesse dalla stessa banca *acquirer* e quelle sulle operazioni mediante POS on line non potranno essere maggiori della commissione massima indicata sui tre circuiti offerti in sede di gara (VISA – Mastercard – pagobancomat).

Art. 6 - Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o multipli, emessi dall'Azienda su moduli appositamente predisposti, ovvero mediante ordinativi informatizzati trasmessi con modalità elettroniche e secondo gli standard "OIL".
2. Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di

dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.

3. In caso di carenza momentanea di fondi di cassa, l'emissione dei mandati avviene secondo il seguente ordine di priorità: stipendi al personale e pagamenti ad essi assimilati (borse di studio, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, incarichi professionali), imposte e tasse, rate di ammortamento mutui, prestiti ed altre forme di indebitamento, obbligazioni il cui mancato adempimento comporti penalità.

4. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 14, l'anticipazione di cassa deliberata e richiesta dall'Azienda nelle forme di legge e libera da vincoli.

5. L'azienda specificherà sui mandati di pagamento l'eventuale riferimento a somme vincolate a specifica destinazione e le istruzioni per l'assoggettamento della quietanza all'imposta di bollo.

6. L'Istituto cassiere non è tenuto a dar corso al pagamento dei mandati non formalmente completi in ogni loro parte o sui quali risultassero elementi che non consentono la validazione del flusso o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in cifre e quello in lettere. L'Istituto cassiere è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione scritta, ovvero mediante apposita funzione di ricerca su home-banking, dei mandati il cui pagamento non è andato a buon fine, entro 10 giorni dalla trasmissione.

A richiesta dell'Azienda l'Istituto cassiere provvederà, altresì, alla domiciliazione delle utenze ed altri addebiti per servizi.

Qualora non dovessero essere rispettate le valute beneficiario relative a scadenze di legge (fiscali, previdenziali o altro), stipendiali o altre indicate dall'Azienda, pur avendo l'Azienda stessa fatto pervenire all'Istituto cassiere la relativa documentazione cartacea o informatica in tempi congrui per l'evasione, quest'ultimo ne risponde legalmente.

Art. 7 - Gestione informatizzata del servizio di cassa

1. L'Istituto cassiere all'atto dell'assunzione dell'incarico si assume l'onere di adeguare i propri sistemi informativi rendendoli compatibili con quelli dell'Azienda purché tali sistemi rispettino gli standard della pubblica amministrazione.
2. L'Istituto cassiere si impegna, in collaborazione con l'Azienda, a dare gratuitamente tutta l'assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l'attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale dell'Azienda avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento di contabilità.
3. In particolare, l'Istituto cassiere assicura il collegamento "on - line", con spese a proprio carico, con l'Azienda per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossione, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di "home - banking" a cui l'Azienda fosse interessata.
4. Le informazioni contenute nell'archivio dell'Istituto cassiere devono essere consultabili on-line almeno per due anni, e tali da consentire la corretta contabilità da parte dell'Azienda.
5. L'Azienda renderà disponibili all'Istituto cassiere al momento della sottoscrizione della presente convenzione tutte le specifiche relativamente ai propri sistemi informatici, ai tracciati record, alle procedure in essere, ed ogni altra informazione funzionale alle comunicazioni e flussi informatizzati.
6. L'Istituto Cassiere garantisce la trasmissione giornaliera per via telematica di copia del giornale di cassa oltre all'attivazione e al funzionamento di una procedura automatica di registrazione degli ordini di incasso e dei mandati estinti sul sistema informatico dell'Ente.
7. Nelle operazioni di Servizio di Cassa è assicurato l'utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al D.Lgs. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

Art. 8 - Ordinativi informatici a firma digitale (mandati-reversali)

1. l'Istituto cassiere, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda, dovrà garantire la trasmissione e acquisizione degli ordinativi (di pagamento e riscossione) informatici secondo lo standard "OIL". Tale applicazione, inoltre, dovrà permettere all'Azienda la gestione automatizzata dei sospesi in entrata e in uscita.

Con riferimento alla gestione mediante "ordinativo informatico" caratterizzato dall'applicazione della "firma digitale" così come definita dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono concordati flussi informatici tra Azienda e Istituto cassiere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale in modo da gestire il seguente iter procedurale:

- a) i dipendenti abilitati sulla base degli atti di incarico dovranno apporre la firma digitale sui documenti virtuali (creati tramite l'applicazione del Cassiere) tramite "Smart Card" rilasciata da un Ente Certificatore autorizzato, quindi inviare il flusso informatico risultante all'Istituto cassiere;
- b) l'Istituto cassiere dovrà riconoscere la firma apposta e trasmettere, sempre per via telematica, ricevuta di ritorno di corretta trasmissione, di validazione della firma e di risultato del controllo dati;
- c) in caso di errori, il soggetto responsabile degli stessi dovrà provvedere al corretto rinvio dei documenti.
- d) il Cassiere, a completamento della transazione documentale, è tenuto ad inviare, flusso di ritorno analogamente firmato, contenente le informazioni inerenti alle quietanze di pagamento ai singoli creditori.

Art. 9 – Utilizzo di documenti cartacei

1. In via del tutto eccezionale e per brevi periodi o in caso di eventi sovraordinati, con il solo fine di garantire le attività aziendali, il servizio potrà essere svolto anche con la produzione di supporti cartacei (Mandati, Reversali, giornale di cassa, tabulati

meccanografici delle Quietanze e Ricevute), tenuto conto delle indicazioni riportate nel successivo comma 2.

2. Si riportano, di seguito, le particolari indicazioni per l'utilizzo dei supporti cartacei:

Pagamenti

Il Cassiere non è tenuto ad accettare Mandati irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi dei seguenti elementi:

- la denominazione dell'Ente;
 - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA;
 - l'ammontare dell'importo lordo e netto da pagare;
 - la causale del pagamento;
 - il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
 - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Cassiere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Azienda in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
 - la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di Pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità;
- oppure non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la

somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il Pagamento di Mandati provvisori o annuali complessivi.

A comprova e discarico dei Pagamenti effettuati, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi dell'Operazione di Pagamento su documentazione meccanografica, da consegnare all'Azienda unitamente ai Mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto; in caso di Operazione di Pagamento eseguita per cassa, la Quietanza del creditore dell'Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Cassiere.

Trasmissione di atti e documenti

Le Reversali e i Mandati sono inviati dall'Azienda al Cassiere accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dallo stesso soggetto abilitato alla firma degli Ordinativi, di cui una, vistata dal Cassiere, funge da ricevuta per l'Azienda, ovvero le Reversali e Mandati sono inviati dall'Azienda al cassiere mediante PEC firmati digitalmente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo degli Ordinativi trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.

L'Azienda comunica preventivamente le firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere le Reversali e i Mandati.

Art. 10 - Limiti e modalità di pagamento

Esecuzione dei mandati e condizioni di valuta:

Per i tempi di esecuzione e di valuta rimandiamo alle disposizioni Accordi SEPA: i mandati dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione ed avere valuta pari allo stesso giorno di esecuzione del pagamento (valuta passiva).

In casi particolari, su specifica richiesta dell'Azienda, gli ordinativi potranno essere ammessi al pagamento lo stesso giorno della ricezione.

Per i pagamenti da effettuarsi a scadenza fissa (a favore del personale dipendente) l'Azienda comunicherà preventivamente la valuta da applicare a favore del beneficiario.

I pagamenti sono eseguiti dall'Istituto cassiere, con comunicazione ai beneficiari degli estremi dei documenti contabili relativi al mandato, su richiesta dell'Azienda con espressa annotazione sui titoli, con le modalità previste dalla vigente legislazione e precisamente:

- a) versamento in contanti e firma diretta di quietanza del creditore sul mandato a ruolo, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- b) accredito in conto corrente bancario o bancoposta e, in ogni caso, altri strumenti ove la transazione sia tracciata mediante IBAN;
- c) emissione di assegni circolari non trasferibili;
- d) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedirsi allo stesso a mezzo raccomandata AR con spesa a carico del beneficiario salvo diversa disposizione dell'Azienda;
- e) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico in assegno postale localizzato.

Gli adempimenti relativi alla esecuzione dei pagamenti fanno carico all'Istituto cassiere. I nominativi dei beneficiari dei mandati di cui sopra, che non hanno provveduto ad incassare i titoli entro 15 giorni dalla data in cui le somme sono rese disponibili al beneficiario dovranno essere, alla suddetta scadenza, comunicati all'Azienda, la quale autorizzerà le nuove modalità di pagamento.

Commissioni a carico del beneficiario:

L'Istituto cassiere non potrà porre a carico del beneficiario (né dell'Azienda), spese o commissioni.

Art. 11 - Firme autorizzate

L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente all'Istituto cassiere le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione (reversali) e gli ordini di pagamento (mandati) nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni. Le comunicazioni dovranno essere corredate dalle copie degli atti con i quali gli Organi

competenti manifestano la propria volontà e con i quali hanno conferito i poteri di cui sopra.

Nel caso di ordinativi (di incasso e pagamento) elettronici la firma può essere apposta alternativamente o sul sistema home-banking all'uopo disponibile o su sistema contabile aziendale (per cui al cassiere verrà inviato un flusso firmato digitalmente).

Art. 12 - Comunicazioni periodiche delle operazioni effettuate

L'Istituto cassiere rende disponibile all'Azienda, attraverso opportune procedure informatiche, debitamente protette da password, le seguenti informazioni, articolate per sotto-conto:

1. giornalmente, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sul conto di cassa, con l'evidenziazione delle disponibilità di cassa (copia del giornale di cassa);
2. l'elenco giornaliero delle riscossioni e dei pagamenti in conto "sospeso";
3. l'elenco degli ordinativi d'incasso e pagamento rimasti ineseguiti;
4. ogni trimestre, la situazione riepilogativa della cassa, dei pagamenti e delle riscossioni ai fini delle verifiche di cassa e delle rendicontazioni trimestrali previste dalla normativa vigente;
6. ogni trimestre, e a richiesta dell'Azienda, gli estratti conti e gli scalari dei conti accesi a nome dell'Azienda, regolati per capitali (giorni, numeri) ed interessi ai fini degli opportuni controlli;
7. alla chiusura annuale dei singoli conti di cassa (31 dicembre di ogni anno), gli estratti conti regolati per capitali ed interessi.

L'Istituto cassiere procederà almeno ogni tre mesi al quadro di raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'Azienda. Copie del quadro di raccordo nonché l'elenco degli ordinativi non eseguiti saranno trasmessi all'Azienda medesima.

Saranno altresì trasmessi gli elenchi delle contabili di entrata e di uscita non regolarizzate.

L'Azienda deve darne benestare all'Istituto cassiere oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del quadro di raccordo.

Art. 13 - Documenti contabili a carico dell'Istituto cassiere

L'Istituto cassiere ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire:

- a) il conto riassuntivo dei movimenti di cassa;
- b) il bollettario delle riscossioni e/o l'elenco delle stesse;
- c) eventuali altre evidenze previste dalla legge.

L'Istituto cassiere si impegna ad adeguare la rendicontazione a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 - Anticipazioni di Cassa

1. Il Cassiere, su richiesta dell'Azienda corredata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è tenuto a concedere anticipazioni di cassa entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo economico annuale. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.

2. Sull'anticipazione di che trattasi non viene richiesta alcuna commissione sul massimo scoperto, neppure in caso di superamento dell'importo massimo innanzi indicato, cosicché il pagamento degli interessi o di qualunque somma, importo, costo e spesa sarà riconosciuto dall'Azienda soltanto in seguito all'effettivo impiego dell'anticipazione.

Quanto sopra anche in deroga agli usi bancari ed a qualunque modello contrattuale che dovesse esser proposto e sottoscritto dall'Azienda, contestualmente o successivamente alla stipula del presente contratto, prevalendo sugli stessi la presente clausola.

3. Le commissioni sul fido accordato sono nella misura dello 0,25% trimestrale.

4. L'Azienda prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.

5. Il Cassiere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verificano entrate libere da vincoli.

6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Azienda estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, facendo rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Azienda.

Art. 15– Concessione di mutui

1. L'Azienda può contrarre mutui esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento ed il Cassiere, su richiesta dell'Azienda - corredata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione - è tenuto previo valutazione del merito creditizio a concedere mutui, tuttavia l'ammontare delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi, non deve superare il 15% del proprio valore della produzione rilevabile dal conto economico dell'esercizio precedente a quello in cui il mutuo viene contratto.

Art. 16 – Servizi Accessori

1. Il Cassiere, su richiesta dell'Azienda, è tenuto ad attivare servizi accessori (quali Carte Prepagate, Carte di Debito oppure Carte di Credito, ecc.)

2. L'eventuale attivazione sarà formalizzata da appositi accordi per la gestione dei predetti servizi mediante scambio di lettere.

Art. 17 - Garanzia fideiussoria

1. Il Cassiere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Azienda, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale

garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa, concessa ai sensi del precedente art. 15.

Art. 18 - Estinzione ordinativi a fine esercizio

L'Istituto cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 Dicembre, riaccreditando le somme all'Azienda ovvero, previo accordo con l'Azienda, commutandoli in assegni circolari o utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

Art. 19 - Gestione somme impignorabili

L'Istituto cassiere ha l'obbligo di rendere indisponibili e quindi impignorabili le somme, che l'Azienda comunicherà ogni trimestre/semestre, ai sensi dell'art. 1, V comma D.L. 9 del 18 gennaio 1993, e del Decreto 15/10/1993.

Art. 20 - Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Il Cassiere assume in custodia e amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Azienda.
2. Il Cassiere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda.
3. Il Cassiere si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Responsabile dell'Area Finanziaria e Amministrativa dell'Azienda.

Art. 21 – Tasso debitore e Tasso creditore

1. **Tasso Debitore** - Sulle anticipazioni ordinarie di cassa di cui al precedente articolo 14, viene applicato un interesse passivo annuo della seguente misura: Euribor a tre mesi (360 giorni) media mese precedente aumentato di punti percentuali xxxxx % (come da offerta), la cui liquidazione ha luogo secondo legge senza applicare commissione di massimo scoperto, né eventuali commissioni di accordato. Il Cassiere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa degli interessi a debito dell'Azienda eventualmente maturati a chiusura dell'esercizio, trasmettendo all'Azienda l'apposito riassunto scalare. L'Azienda si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con

immediatezza e comunque nel minor tempo possibile. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0”;

2. **Eventuali anticipazioni a carattere straordinario** che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle Parti e preventivamente approvato per iscritto d’Azienda, posto che in caso contrario si applicherà un tasso di interesse nella misura massima fissata dal punto 1.

3. **Tasso creditore:** Sulle giacenze di cassa dell’Azienda viene applicato un interesse nella seguente misura: tasso interbancario Euribor a tre mesi (360 giorni) aumentato di punti percentuali xxxx % (come da offerta) da determinarsi sulla media del mese precedente, la cui liquidazione ha luogo secondo le norme vigenti di legge, ad iniziativa del Cassiere, sul conto corrente, trasmettendo all’Azienda apposito riassunto a scalare. L’Azienda emette i relativi ordinativi di riscossione con immediatezza e comunque nel minor tempo possibile. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0”.

4. Salvo il rimborso degli oneri fiscali, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e gestione dei conti di cui al presente articolo, né tantomeno per le comunicazioni periodiche, per i costi di raccomandata, per la richiesta di documentazione che dovrà essere sempre resa e per le commissioni di incasso.

Art. 22 - Corrispettivo e spese di gestione

1. Per il periodo transitorio tra la sottoscrizione della presente convenzione, il compenso onnicomprensivo **forfettario mensile è di € xxxxxxxx**, al netto di IVA se dovuta, per il quale compenso il Cassiere dovrà emettere fattura elettronica.

2. Il servizio verrà gestito senza riconoscimento alcuno di commissioni da parte dell’Azienda. L’Istituto cassiere si fa carico altresì delle spese vive sostenute per la posta, il telefono, la cancelleria etc. attinenti al servizio senza alcun rimborso da parte dell’Azienda, nonché delle marche da bollo per le quietanze.

3. Resta inteso che le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione (e/o non espressamente previsti) saranno regolate alle più favorevoli condizioni previste per la clientela.

4. Relativamente alla possibilità di accendere mutui da parte dell'Azienda, dovrà essere previsto la concessione di "mandato irrevocabile".

5. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con Contratto di Prestito (Mutuo), l'Azienda rilascia, per tutta la durata del Prestito, Mandato Irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, c.2, del c.c. affinché l'Istituto Cassiere:

- accrediti le entrate dell'Azienda su apposito conto corrente intestato all'Azienda medesima;

- accantoni e vincoli le rate in quote mensili fino a concorrenza dell'importo semestrale di ammortamento del prestito (comprensiva di capitale e interessi);

- destini le somme accantonate e vincolate esclusivamente al pagamento delle rate del prestito.

Art. 23 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di cassa

1. Il Cassiere è responsabile con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Azienda, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

Art. 24 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di 4 anni dal xxxx al xxxxx.

2. Nel caso di cessazione anticipata del servizio l'Azienda si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito contratto con il Cassiere. Il Cassiere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro e a depositare presso l'Azienda tutti i registri, i bollettari e quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo. Il Cassiere si impegna altresì affinché l'eventuale

passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all'attività di pagamento ed incasso.

3. È consentita la proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi alle medesime modalità della presente convenzione nell'esclusiva ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure della gara dall'evidenza pubblica.

Art. 25 - Aggiornamento della convenzione

In caso di espressi mutamenti normativi che possano incidere sulla gestione del servizio, le parti potranno convenire di rivedere le condizioni del presente contratto.

Art. 26 – Clausola risolutiva espressa – Diffide e Penali

La presente convenzione sarà sciolta di diritto e con effetto immediato nei seguenti casi:

- 1) fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto l'ente creditizio cassiere;
- 2) cessione parziale o totale in subappalto del servizio;
- 3) mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell'esecuzione del contratto
- 4) Ogni altra grave violazione della convenzione e dei termini nella stessa relativamente ai servizi da garantire e tale da pregiudicarne la prosecuzione.

Per quanto non riportato nel presente articolo si rinvia a tutti gli elementi dell'art. 11 del Disciplinare di Gara che qui si intende tutto richiamato ed operativo.

Art. 27 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. Il Cassiere è obbligato, per tutta la durata della presente convenzione, ad osservare, nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, le condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionale di lavoro del settore ed agli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché a rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e qualsiasi altro adempimento previsto dalle leggi vigenti a favore dei lavoratori, dipendenti e soci, ivi compresi gli adempimenti previsti dalle norme in materia tributaria e previdenziale.

Art. 28 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.
3. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.

Art. 29 – Garanzie per trattamento dati da parte dell'Istituto cassiere

Nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati l'Istituto cassiere dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. L'Istituto cassiere è tenuto ad osservare compiutamente quanto stabilito dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» ed in particolare dovrà informare l'Azienda stessa della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte da tali regolamenti, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso l'Istituto cassiere si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda committente senza preventivo consenso dell'Azienda stessa.

Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Nell'espletamento del servizio il Cassiere si attiene a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 31 – Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti si conviene che il Foro competente è quello di Siena.

Art. 32 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 33 - Domicilio delle parti

Per gli effetti della presente convenzione le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Timbro e Firma per la Banca
dell'Azienda)

(Timbro e firma

Allegato:

a) offerta tecnica ed economica istituto cassiere .